

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Nona Commissione – Tirocinio e Formazione professionale

Incontro di studio:

L'evoluzione del “fatto” nel processo penale: dall'imputazione provvisoria al giudicato

Roma, 2-4 marzo 2008

La “lettura” del fatto accertato in sede cognitiva e l'intervento sul titolo in esecuzione: conflitto pratico di giudicati, *abolitio criminis*, applicazione della disciplina del reato continuato.

Relatore: dott. Maria Alessandra Pelagatti
Sostituto procuratore generale – Cagliari

Considerazioni generali

Il tema che mi è stato assegnato ha ad oggetto i rapporti tra il fatto accertato nella sentenza penale irrevocabile dal Giudice della cognizione e la fase dell'esecuzione: in particolare si tratta di verificare come l'accertamento e la valutazione di tale fatto operati dal Giudice della cognizione influenzino la fase esecutiva, ed ancora se e in quali limiti il Giudice della esecuzione possa conoscere e intervenire sul fatto accertato nella pronuncia definitiva.

Si tratta di problematiche strettamente connesse al tema del giudicato, indubbiamente uno tra i più delicati e controversi della procedura penale: uno dei pochi punti fermi in questa materia è rappresentato dalla definizione di giudicato inteso come sentenza penale irrevocabile perché non più impugnabile (o per essere scaduti inutilmente i relativi termini, o per l'avvenuto esperimento di tutti i mezzi di gravame consentiti).

E' questa la definizione del giudicato in senso formale, che si connota positivamente per la forza riconosciuta dall'ordinamento alla sentenza irrevocabile di regolare in modo immutabile la vicenda fattuale oggetto della decisione,

e negativamente, ma in modo strettamente correlato alla irrevocabilità, per l'efficacia preclusiva sancita dall'art.649 c.p.p.: il passaggio in giudicato della sentenza produce la definitiva consumazione della azione penale relativamente allo stesso fatto e allo stesso soggetto, con il conseguente divieto di sottoporre ad altro procedimento lo stesso soggetto per lo stesso fatto ancorché diversamente qualificato o circostanziato salve le ipotesi di morte del reo erroneamente dichiarata o di sopravvenienza di una condizione di procedibilità ex art.345 c.p.p.

Ma, accanto a questa valenza formale il giudicato ne riveste anche una sostanziale, che possiamo riassumere nel connotato della imperatività, nel senso che la sentenza definitiva contiene una regolamentazione del caso concreto che ha efficacia normativa e costituisce, in linea teorica, un atto vincolante che deve essere pertanto rispettato ed eseguito nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento con essa definito.

In realtà il principio della intangibilità del giudicato intesa nella duplice valenza che abbiamo specificato soffre nell'attuale sistema se non di vere e proprie deroghe, quanto meno di criticità molteplici e significative, in gran parte collegate al fatto che, a differenza della sentenza civile, quella penale investe diritti fondamentali come la libertà personale o beni costituzionalmente protetti come la funzione rieducativa della pena.

In certi casi, la tutela di tali diritti e beni richiede, secondo la valutazione compiuta a priori dal legislatore, il sacrificio dell'interesse, cui è direttamente finalizzata la irrevocabilità del giudicato, alla stabilità dei rapporti giuridici da esso definitivamente regolamentati, e richiede perfino, poiché parliamo di esecuzione di sentenze di condanna, il sacrificio dell'interesse alla certezza della pena, in cui si condensano la vincolatività e la forza coercitiva del giudicato.

Si aprono così delle crepe profonde nel principio della inviolabilità del giudicato, e ciò avviene attraverso un complesso di norme e istituti che proprio perché derogano a principi generali hanno carattere eccezionale e non sono suscettibili di applicazione analogica.

Cionondimeno, il sistema che ne scaturisce è estremamente articolato e pervasivo, perché ha un ambito di operatività alquanto ampio:

si pensi alle cause di estinzione del reato e della pena applicate in fase esecutiva, che intaccano la cogenza della condanna vanificandone in tutto o in parte il *dictum* punitivo;

si pensi a tutta la normativa penitenziaria in materia di misure alternative alla detenzione e in genere di benefici penitenziari, come i permessi premio e la liberazione anticipata, che rappresentano un *vulnus* imponente al principio della cogenza e vincolatività del giudicato, posto che la pena inflitta dal Giudice della cognizione con la condanna, pur restando immutabile come dato quantitativo, può essere in concreto scontata in forme diverse da quelle stabilite dal predetto Giudice e per un tempo inferiore, e ciò avviene in quanto la funzione rieducativa della pena impone di modulare in concreto la sanzione in relazione al percorso riabilitativo del condannato e alle tappe di tale percorso.

L'intangibilità del giudicato rappresenta pertanto un valore relativo in particolare nell'esperienza legislativa degli ultimi trent'anni, tanto che alcuni commentatori non esitano a parlare di precarietà o provvisorietà della sentenza definitiva di condanna nel nostro ordinamento, essendo la pena concretamente eseguibile non necessariamente quella determinata dal Giudice della cognizione, ma quella individuata da altri Giudici.

Per la verità, non sono mancati di recente segnali consistenti di qualche battuta d'arresto se non proprio di *revirement* nella prospettiva detta: non si può infatti ignorare che nell'attuale momento storico gli orientamenti della politica criminale sembrano indirizzati, sotto la spinta emergenziale di una accentuata crisi della sicurezza, nel senso di rivalutare il principio della certezza della pena, anche se allo stato esclusivamente nei confronti di delinquenti plurirecidivi, come attestano le limitazioni penitenziarie a carico dei recidivi reiterati poste dalla legge Cirielli.

Possiamo però dire che al di là di queste "deviazioni", per ora circoscritte, quello disegnato dal codice di rito è un sistema nel quale il principio della intangibilità del giudicato ancorché costituisca un pilastro irrinunciabile, presenta alcuni precisi e significativi connotati di flessibilità.

Si tratta, occorre ribadirlo, di un principio fondamentale dell'ordinamento: l'accertamento del fatto e la qualificazione giuridica del reato contenuti nella sentenza definitiva sono immutabili nel senso che non possono essere messi in discussione o modificati dal Giudice dell'esecuzione né da quello di sorveglianza.

Ciò premesso in ordine alla intangibilità del giudicato, vi sono tuttavia specifiche ipotesi in cui l'ordinamento consente addirittura la caducazione totale del giudicato, la sua radicale estromissione dal mondo del diritto, ovvero la modifica o integrazione del suo contenuto.

Sotto il primo profilo vengono in considerazione le disposizioni che consentono la revoca - in presenza di determinati presupposti - delle sentenze penali definitive,

sul secondo versante si collocano le norme che consentono, vedremo in che termini, la modificazione delle statuizioni punitive della condanna definitiva e di quelle ad esse strettamente correlate.

Si tratta di interventi esecutivi di caducazione o modifica del giudicato penale solitamente - lo anticipiamo sin da ora - *in bonam partem* (e infatti la revocabilità delle sentenze, al pari della revisione, riguarda solo le condanne e non anche i proscioglimenti, salvo una eccezione di cui diremo).

Tuttavia non mancano casi in cui l'intervento *in executivis* sul giudicato penale si risolve in un peggiore trattamento per il condannato, come avviene nell'ipotesi di revoca ex art.674 comma 1 *bis* c.p.p. della sospensione condizionale illegittimamente concessa al di sopra dei limiti di pena o per più di due volte, casi in cui l'esigenza del ripristino della legalità prevale sulla forza del giudicato.

Ciò detto, e sempre in linea generale, si può affermare che la revocabilità delle sentenze risponde essenzialmente ad una esigenza di coerenza interna del sistema processuale - penale, a garanzia del principio di non contraddizione.

La revoca della sentenza definitiva infatti è consentita solamente in alcune ipotesi, individuate dal legislatore, in cui la sua permanenza nell'ordinamento sarebbe intollerabile

a) o perché si tratta di condanna a posteriori ingiusta, in quanto pronunciata per fatti successivamente depenalizzati o comunque non costituenti più reato e ritenuti pertanto penalmente irrilevanti (art.673 c.p.p.: revoca per *abolitio criminis*), sicché sarebbe incoerente con il sistema consentire la conservazione di tale pronunzia e dei relativi effetti penali;

b) ovvero perché si tratta di sentenza concorrente con altra e con questa incompatibile perché regolante diversamente la stessa fattispecie nei confronti dello stesso soggetto, il che rende necessaria una scelta, non essendo consentito che nessuna delle due sentenze venga eseguita, e non essendo d'altronde materialmente possibile che vengano eseguite entrambe (art.669 c.p.p.: c.d. contrasto pratico di giudicati).

Quanto agli interventi esecutivi che modificano o integrano alcune delle statuizioni contenute nella condanna definitiva, vengono in considerazione

- 1) le norme che consentono la applicazione in sede esecutiva di cause estintive del reato o della pena,
- 2) quelle che consentono la revoca della sospensione condizionale della pena nel caso già citato di beneficio illegittimamente concesso, ovvero negli altri di decadenza dal beneficio per fatti sopravvenuti ex art. 168 c.p.
- 3) infine la disposizione, introdotta dal codice del 1989 con l'art.671 c.p.p., che consente l'applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato in relazione a fatti oggetto di condanne diverse.

Tutte le tipologie di intervento del G.E. sul giudicato che abbiamo descritto da un lato implicano la presa d'atto del contenuto cognitivo della sentenza

e nello stesso tempo costituiscono altrettante forme di controllo da parte del G.E. della perdurante legalità e adeguatezza del giudicato, controllo il cui esercizio richiede in sede esecutiva uno sforzo interpretativo che, pur non implicando la rivalutazione o rivisitazione dei fatti oggetto della sentenza, tuttavia involge l'esame e la delibazione della portata oggettiva di quei fatti e della valutazione operata in sede di cognizione.

In questo senso si deve parlare di "lettura" *in executivis* del fatto accertato in sede di cognizione:

la ricognizione del fatto accertato in sentenza da un lato costituisce la necessaria e immutabile premessa per la applicazione degli istituti che abbiamo indicato,

ma rappresenta anche il punto di partenza per ulteriori provvedimenti del G.E., direttamente derivanti dalla disposta caducazione o integrazione del giudicato: si pensi alla concessione della sospensione condizionale della pena *in executivis* in conseguenza della applicazione della continuazione o della revoca di una sentenza ex art.673 c.p.p.

Costituisce infatti ormai *jus receptum* il principio per cui il G.E. non è chiamato soltanto a dirimere le questioni relative al titolo esecutivo, ma

deve adottare tutti i provvedimenti conseguenti esercitando un potere di delibazione dei fatti, pur nella intangibilità del giudicato, del tutto simile a quello riservato al giudice della *plena cognitio*.

Contrasto pratico di giudicati

Si verifica quando uno stesso soggetto sia giudicato due volte per lo stesso fatto.

Il sistema processuale prevede una serie di norme volte a evitare l'evenienza patologica della duplicazione dei giudizi e delle sentenze: si pensi alle norme sui conflitti di competenza, a quella (art. 735 c.p.p.) che vieta il riconoscimento in Italia di una sentenza straniera quando si sia già pronunciato sullo stesso fatto e persona il Giudice Italiano e alla norma regina dell'art.649 c.p.p. che sancisce l'improcedibilità della azione penale a carico dello stesso soggetto per lo stesso fatto.

Quando questi meccanismi si inceppino e intervenga una doppia sentenza l'*impasse* derivante dalla coesistenza di più sentenze tutte eseguibili nei confronti dello stesso soggetto per lo stesso fatto si risolve secondo i dettami dell'art. 669 c.p.p.: in caso di pluralità di condanne si esegue quella meno grave e vengono revocate le altre; in caso di condanna e proscioglimento si revoca la condanna; in caso di più proscioglimenti spetta al prosciolto dire quale voglia eseguita, altrimenti cadono le meno favorevoli (art.669 comma 7 c.p.p.).

Naturalmente la regola dell'art.669 c.p.p., riguarda il caso di concorso di più sentenze tutte irrevocabili relative allo stesso fatto e allo stesso soggetto: tra una condanna irrevocabile e una sentenza di non luogo a procedere si dà esecuzione ex art.669 comma 9 c.p.p. alla condanna ancorché meno favorevole perchè si privilegia il carattere di irrevocabilità.

La regola dell'art. 669 c.p.p. opera anche tra provvedimenti resi *in executivis* che siano relativi alla stessa vicenda e riguardino lo stesso soggetto: si esegue quello più favorevole (per es. in materia di continuazione: Sez.I n.28581 del 2008).

I problemi connessi alla applicazione dell'art.669 c.p.p. riguardano la individuazione del concetto di identità o medesimezza del fatto e sotto

questo profilo non vi sono differenze con le analoghe questioni poste dalla applicazione dell'art.649 c.p.p.

Non mi attarderò pertanto su tali problematiche, che hanno formato oggetto di precedenti relazioni.

E' sufficiente ricordare che l'identità del fatto sussiste secondo una autorevole dottrina quando la condotta sia la medesima, senza che rilevino le modalità, ancorché in ipotesi diversamente descritte nei rispettivi capi di imputazione, e senza che rilevi nemmeno l'evento: se A viene definitivamente condannato o assolto per avere percosso B non potrà più essere giudicato per omicidio in caso di morte della vittima; egualmente se A viene giudicato per avere percosso B con un bastone non potrà più essere giudicato per lo stesso fatto contestato come commesso con modalità spazio-temporali o esecutive diverse perché ciò che conta è l'accadimento in sé mentre il titolo del reato, le circostanze e il grado di progressione delle conseguenze non rilevano secondo il disposto dell'art.649 c.p.p.

La giurisprudenza è stata a lungo divisa nel tracciare l'ambito di applicazione della norma tra l'orientamento rigoroso che abbiamo indicato, rispondente alla lettera dell'art.649 c.p.p., e una interpretazione più elastica.

Da ultimo si sono pronunziate le SS.UU. della Cassazione che con sentenza n.34655 del 2005 hanno definitivamente chiarito, esprimendo un orientamento dissonante dalla dottrina richiamata, che la identità del fatto va intesa come corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, nesso causale, evento) e con riguardo altresì alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.

In questa prospettiva, è stata ritenuta la medesimezza del fatto nel caso di due procedimenti attivati contro due soggetti cui erano state sequestrate separatamente diverse cose provento di furto, procedimenti in uno dei quali era stato attribuita a entrambi la ricettazione in concorso di tutto il compendio sequestrato, mentre nell'altro era stata ascritta a ciascuno la ricettazione delle sole cose trovate nella rispettiva disponibilità: la Cassazione ha ritenuto che si trattasse di un unico fatto

di ricettazione e che la sfasatura tra le imputazioni dipendesse dalla differente qualificazione giuridica del titolo di imputazione della responsabilità (concorsuale in un caso, individuale nell'altro) e non dalla individuazione di fattispecie ontologicamente autonome e distinte per la diversità delle rispettive componenti strutturali. Ne è conseguita la applicazione dell'art.669 c.p.p. e la messa in esecuzione della condanna meno grave.

Problematica può risultare la valutazione della identità del fatto quando si tratti di procedimento per reato abituale, le cui singole componenti oggettive, integranti di per sé reato, siano state fatte oggetto di procedimenti distinti: il caso più emblematico è quello del delitto di maltrattamenti in famiglia nel cui ambito siano ricomprese condotte criminose già giudicate come fatti autonomi.

Anche in questo caso la giurisprudenza, in contrasto con la dottrina, propone un concetto di identità del fatto che si aggancia alla coincidenza fra tutte le componenti delle concrete fattispecie, e consente che diversi episodi di maltrattamenti circoscritti nel tempo, per i quali siano intervenute diverse sentenze di proscioglimento, possano inserirsi come segmenti di un più ampio comportamento vessatorio, in un'articolata condotta criminosa come quella prevista dall'art.572 c.p. che si connota di autonomia propria che la diversifica, così escludendo la coincidenza che costituisce presupposto dell'applicazione dell'art. 669 c.p.p. (Cass. sez.I, n.5036/1993).

Applicazione della disciplina del reato continuato

La disposizione (art.671 c.p.p.) che consente l'applicazione della continuazione *in executivis* in relazione a fatti giudicati separatamente, ma commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso rappresenta una novità introdotta per la prima volta nel nostro sistema dal codice di rito del 1989 per porre rimedio ad un effetto negativo della avversione codicistica per il *simultanueus processus* e corrispondentemente del *favor separationis*, effetto negativo rappresentato appunto dalla impossibilità di applicare in sede di cognizione i benefici della

continuazione a fatti pur commessi in esecuzione di uno stesso disegno criminoso, per essere essi giudicati separatamente.

Si tratta di una disposizione non priva di logica, ma criticata da più parti perché contribuisce a rendere particolarmente aleatoria la quantificazione della pena da scontare, tanto più che la legge non prescrive termini entro i quali il p.m., la difesa o l'interessato possono chiederne la applicazione

e considerato altresì, per altro verso, che la giurisprudenza consente un ampio ricorso all'istituto, perfino quando la sua applicazione non abbia effetti immediati sulla entità delle pene da espiare in relazione ai fatti in continuazione, perché già completamente scontate

e ciò in quanto la giurisprudenza valorizza l'interesse del condannato ad imputare ad altra condanna la pena espiata oltre la misura rideterminata ai sensi dell'art.671 c.p.p. ovvero ad escludere o limitare gli effetti penali della condanna stessa ai fini della recidiva o della dichiarazione di abitudine e professionalità nel reato (l'applicazione dell'art.671 c.p.p. riduce ad una sola condanna più sentenze).

Il G.E. procede al riconoscimento della continuazione con il rito di cui all'art.666 c.p.p. e perciò su impulso di parte.

Provvede tuttavia d'ufficio, mediante acquisizione delle sentenze coinvolte nella richiesta, alle indagini necessarie ad accertare o escludere gli elementi che connotano il vincolo della continuazione.

La Cassazione si è pronunciata in vari modi in ordine alla necessità, per la parte, di motivare e documentare l'istanza di continuazione: l'orientamento prevalente tuttavia è nel senso che l'interessato non ha l'onere di produrre ma solo di indicare i provvedimenti, fermo restando tuttavia l'onere di allegare gli elementi da cui trarre l'unicità del disegno criminoso, in quanto il G.E. non può ricavare dalle sole sentenze che non presentino elementi palesemente indicativi di un'unica progettualità, i dati utili a costruire un disegno criminoso del tutto ignoto, nemmeno enunciato nell'istanza (Cass. n.4565/1995).

Soddisfatto il suddetto onere di allegazione degli elementi da cui trarre il disegno criminoso unitario, ad opera del richiedente, compito del G.E. è quello di verificare la credibilità intrinseca dell'asserita esistenza di un

unico originario programma delinquenziale, quindi esaminare i singoli comportamenti per individuare le finalità dell'agente, infine verificare se detti comportamenti per le modalità, le circostanze e lo spirito che li caratterizza possono considerarsi come la attuazione del prospettato originario e unico programma.

Ma cosa si intende per unitario disegno criminoso che vincola i reati in continuazione?

La giurisprudenza ha chiarito che esso non va confuso con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali, più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità contingenti, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole: di conseguenza non si identifica con il disegno unitario né la medesimezza del movente né il generico proposito di commettere reati, né la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto.

Viceversa, perché si configuri la continuazione occorre la anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nelle loro connotazioni fondamentali, occorre cioè che le singole violazioni costituiscano parte di un unico programma deliberato sin dall'inizio nelle sue linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui si aggiungerà di volta in volta l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma stesso.

In una tale prospettiva l'istante, pur non essendo gravato dall'onere della prova, è tuttavia soggetto ad un onere di allegazione anche degli elementi di fatto e delle ragioni sulle cui basi poggiare la tesi della riconducibilità dei vari reati ad un'identica deliberazione preventiva.

In questo contesto la giurisprudenza ha enucleato alcuni indici rivelatori del disegno unitario, che hanno carattere sintomatico ma non direttamente dimostrativo: la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e luogo ed è proprio attraverso questi indici o alcuni di essi - purchè pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione della affermazione o esclusione del vincolo - che il Giudice deve apprezzare non in modo congetturale ma in termini di

dimostrazione logica, la sussistenza della deliberazione unitaria di fondo idonea a cementare le singole violazioni (Cass. n.43004/2008; n.35797/2006).

Va richiamata a questo punto la disposizione introdotta dalla legge n.49/2006 (art.4 vices) che individua tipicamente come elemento astrattamente indicativo della continuazione, la commissione dei reati in relazione allo stato di tossicodipendenza: tale disposizione da un lato ha portata generale pur essendo stata introdotta nel corpo dell'art.671 c.p.p. e nel contempo va interpretata non nel senso che lo stato di tossicodipendenza è sempre e comunque decisivo ai fini del riconoscimento della unicità del disegno criminoso ma che il giudice non può omettere di valutarlo se esso è allegato o comunque emerge dagli atti (n.39704/2006).

In particolare, si è ritenuto che non possono valere da soli per la applicazione della disciplina del reato continuato lo stato di tossicodipendenza e la necessità di procurarsi con il reato il denaro necessario per acquistare la droga, trattandosi di elementi indicativi del movente ma che non provano l'originaria ideazione delle violazioni nei loro caratteri essenziali (Cass. n.40349/2006).

Uno dei temi più complessi tra quelli posti dall'art.671 c.p.p. riguarda la determinazione della pena in conseguenza del riconoscimento *in executivis* della continuazione.

La legge pone due limiti: il primo è quello delineato dall'art.187 disp.att. c.p.p. che impone al G.E., in sintonia con i suoi più limitati poteri e con la sua funzione di dare attuazione al *dictum* della sentenza, di considerare più grave il reato per il quale sia stata inflitta la pena maggiore dal Giudice della cognizione, secondo un principio (quello della sanzione applicata in concreto) diverso da quello cui si ispira l'individuazione del fatto più grave in sede di cognizione;

il secondo limite è quello indicato dall'art.671 comma 2 c.p.p., che impone al G.E. di determinare la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con le singole sentenze, disposizione che prevale per il principio di specialità su quella dell'art.81 c.p. che fissa

nel triplo della pena base il limite massimo invalicabile in materia di continuazione.

All'interno di questo perimetro e con riferimento pertanto alla entità della pena per i reati satelliti le determinazioni della giurisprudenza sono state le più varie.

Una corrente più rigorosa esclude che si possa rettificare in aumento la pena stabilita per le singole fattispecie criminose e sostiene di conseguenza, invocando l'inviolabilità del giudicato, che non è possibile aumentare non solo la pena complessiva ma neppure quella per le singole fattispecie di reato.

Peraltro, la giurisprudenza più recente si è attestata nel senso di consentire al G.E. nell'operare l'aumento per ciascun reato satellite, di quantificarlo anche in misura superiore a quella originariamente stabilita per quel reato, in relazione alla gravità del fatto quale risulta dalla sentenza, purchè il risultato finale dell'operazione non dia luogo ad una pena maggiore della somma di quelle originariamente inflitte (Cass.31429/2006).

In questo contesto e in conseguenza dell'orientamento che impone di determinare gli aumenti applicando pene di specie analoga a quella base, si è ritenuto legittimo il provvedimento del G.E. che applicando la continuazione determinava la pena in anni tre di reclusione a fronte di una condanna per reati finanziari alla pena di anni uno mesi tre di reclusione e di 66 condanne per reati comuni tutte a pena pecuniaria.

Ulteriori problemi in punto di determinazione della pena in conseguenza della applicazione della continuazione *in executivis* sono derivati dalla legge Cirielli che modificando l'art.671 c.p.p. impone in caso di condannati con la recidiva reiterata di applicare l'aumento di pena per la continuazione in misura non inferiore ad un terzo della pena base.

La nuova norma pone diversi problemi.

Quanto all'ambito temporale di applicabilità, è pacifico che essa non riguarda i fatti commessi prima della entrata in vigore della legge Cirielli, trattandosi di norma sostanziale, anche se non è chiaro cosa avvenga quando concorrano in continuazione fatti commessi prima e

dopo: secondo una interpretazione l'aumento blindato si applica ai soli reati satelliti cui sia stata applicata la recidiva.

Personalmente non condivido questa opinione perché ritengo che l'aumento minimo del terzo riguardi la misura complessiva dell'aumento per la continuazione, così come il limite massimo del triplo della pena base previsto dal comma 1 dell'art.81 riguarda l'aumento complessivo, con la conseguenza che la applicazione del minimo di un terzo comporterebbe stante la unitarietà del reato continuato, la applicazione di una norma sfavorevole a fatti pregressi il che contrasta con il principio di irretroattività della norma sfavorevole.

Un altro problema attiene alla recidiva reiterata: essa deve essere applicata rispetto a tutte le sentenze in continuazione o basta che sia applicata in una di esse perché operi l'aumento "blindato"?

L'unico precedente in materia è rappresentato dall'ordinanza n. 3656/2007 della Cassazione che accogliendo il ricorso del P.G. di Milano ha affermato doversi applicare l'aumento blindato nel caso di continuazione applicata in executivis tra una sentenza principale in cui era stata applicata la recidiva reiterata e altro titolo per reato satellite, senza la recidiva.

Sulla base di questa ordinanza sembra di poter affermare che ai fini dell'art. 81 ultimo comma sia sufficiente che la recidiva reiterata sia applicata nel titolo principale, ma resta irrisolto il problema con riguardo alla ipotesi in cui la aggravante sia applicata solo con riguardo al reato satellite: probabilmente anche in questo caso opera l'aumento blindato attesa la genericità del tenore letterale dell'art. 81 ultimo comma come novellato dalla legge Cirielli.

Nella stessa ordinanza si è affermato che quando per effetto dell'aumento blindato si superi la somma delle pene inflitte con le sentenze coinvolte dalla continuazione, l'aumento per il reato meno grave deve essere tale che la pena finale non sia inferiore al cumulo materiale delle pene inflitte in sede di cognizione: in tali casi la applicazione della continuazione non comporta alcun beneficio, evidentemente, in termini di riduzione della pena.

Secondo l'art.671 comma 3 c.p.p. il G.E. può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna quando ciò consegue alla applicazione della continuazione o del concorso formale.

Anche in relazione a questa norma la giurisprudenza si è espressa in termini non sempre univoci e costanti.

L'unico dato fermo è che la condizionale non può essere negata in sede esecutiva se è stata concessa in tutte le sentenze coinvolte dalla continuazione, e ciò sul rilievo che il reato continuato forma un unico titolo di reato e che le plurime sentenze si riducono ad una sola condanna.

Viceversa, se alcune delle condanne siano sospese e altre no, il G.E. deve valutare se estendere il beneficio in conseguenza della applicazione della continuazione, perché i nuovi limiti di pena lo consentono, o se al contrario quello concesso debba essere revocato perché ne sono venuti meno i presupposti di legge, ovvero perché il colpevole non appaia più meritevole del beneficio.

Nel caso di condanne non sospese, secondo la prevalente giurisprudenza il G.E. non può concedere la condizionale perché la mancata concessione avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione.

Tuttavia vi sono pronunzie che consentono la concessione della sospensione condizionale anche in caso di continuazione tra condanne non sospese e ciò in quanto la possibilità di deroga al giudicato riguarderebbe non solo la misura della pena complessiva ma anche la concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p. (Cass. sez.I, ord. N.11583/2006).

Revoca per *abolitio criminis*

Secondo l'art.673 c.p.p. il G.E. è anche competente a disporre la revoca della condanna adottando i provvedimenti conseguenti, in caso di abrogazione della norma incriminatrice ovvero di declaratoria di incostituzionalità della stessa.

Provvede allo stesso modo quando in relazione tale fatto sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento o di n.d.p. per estinzione del reato o per difetto di imputabilità.

Sono revocabili secondo l'interpretazione unanime anche le sentenze di patteggiamento per reati successivamente depenalizzati.

La abolizione deve sempre conseguire ad una norma di legge ovvero ad una sentenza della Corte Costituzionale che dichiari illegittima la norma penale incriminatrice, ma la giurisprudenza ammette che ricorra la *abolitio* rilevante ai fini della revoca anche quando si tratti di reato previsto da una norma penale dichiarata dalla Corte di Giustizia della Unione Europea incompatibile con una norma comunitaria (Cass. sez.7, n.21579/08).

Viceversa non si può parlare di abrogazione e pertanto non opera l'art.673 c.p.p. quando sia intervenuta una sentenza a SS.UU. della Cassazione, in una fattispecie identica a quella già definitivamente giudicata, per escludere la sussistenza del reato qualificando il fatto come mero illecito amministrativo (Cass. n.27858/06: fattispecie in cui il Giudice della cognizione aveva qualificato come ricettazione l'acquisto di musicassette prive del timbro SIAE prima della sentenza Cass. SS.UU. n.47164/05 a mente della quale tale fatto integra un illecito amm.vo ex art. 16 legge n.248/2000 prevalente per il principio di specialità stabilito dall'art.9 legge n.689/81 sulla ricettazione).

La revoca per *abolitio criminis* conseguente alla perdita del carattere di illecito penale del fatto non comporta il venire meno della natura di illecito civile dello stesso, con la conseguenza che la sentenza non deve essere revocata con riferimento alle statuizioni civili derivanti dal reato, le quali continuano ad essere fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata(Cass.sez.5, ord. 4266/05).

Eguale, la revoca non travolge la confisca perché questa comporta un acquisto istantaneo del bene a titolo originario a favore dello Stato (SS.UU n.2/1998, Maiolo)

L'istituto della revoca per *abolitio criminis* rappresenta una novità importante perché in base all'art. 2 c.p. e all'art. 30 legge n.87/53 la *abolitio criminis* comportava effetti solo sulla esecuzione e sugli effetti penali della condanna, ma non incideva sul giudicato, che invece viene letteralmente demolito a seguito della norma in parola, con cancellazione della relativa iscrizione nel casellario (art.687 c.p.p.), e ciò in linea con

i maggiori poteri oggi attribuiti al G.E. e alla giurisdizionalizzazione di ogni momento di tale fase, come ricordato dalla Corte Cost. nella sentenza n.96/96.

Pronunzia, questa, accolta con grande favore dalla dottrina che vi ha letto un primo passo verso il c.d. processo bifasico, con devoluzione al G.E. di un potere di controllo sulla perdurante legalità e adeguatezza della sentenza di merito ancorché passata in giudicato.

La sentenza in parola si segnala anche per altre importanti determinazioni in essa contenute.

La Corte ha ritenuto che in ipotesi di condanna per più imputazioni alcune delle quali soltanto siano state successivamente travolte da abrogazione, non è data la revoca parziale della sentenza, che verrà invece revocata per intero, salva la contestuale determinazione da parte del G.E. della pena per il reato che sopravvive da documentare con relativa annotazione ex art. 193 disp.att.

Nel caso di sentenza complessa o plurima pertanto il G.E. deve verificare quali capi di condanna della sentenza sopravvivono perché relativi a reati non depenalizzati e successivamente adottare i provvedimenti conseguenti, esercitando poteri sanzionatori analoghi a quelli del Giudice della cognizione.

I poteri del G.E. in materia di revoca peraltro si spingono oltre la mera determinazione della sanzione: mi riferisco all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (v., da ultimo, Cass.n.40334/08) in base al quale il G.E. che abbia disposto la revoca di una condanna può accordare la sospensione condizionale della pena che sia stata impedita nel giudizio di cognizione dalla sentenza revocata, quando la concessione del beneficio sia giustificata dalla valutazione degli elementi acquisiti nel momento in cui egli stesso formula il giudizio prognostico: insomma il G.E. è investito del potere di adeguare il giudicato alla nuova situazione venutasi a creare con la revoca fino al punto di poter valutare *ex novo* la pericolosità del condannato sulla base degli elementi disponibili, che sarà onere dell'interessato arricchire.

Quanto alla rideterminazione della pena in conseguenza della revoca per *abolitio criminis*, il G.E. esercita in tale ambito poteri discrezionali ampi, anche se incontrano comunque taluni limiti derivanti dal giudicato: così, in caso di condanna per reato continuato, se viene depenalizzato il reato satellite, ci si dovrà limitare ad espungere l'aumento relativo stabilito nella sentenza (anche in caso di patteggiamento), ferma restando la pena base ivi determinata e gli altri eventuali aumenti.

Ma se il Giudice della cognizione abbia determinato forfettariamente l'aumento di pena ex art.81 c.p., come accade spesso in attuazione di una prassi illegittima, e successivamente uno dei reati satelliti sia stato depenalizzato spetta al G.E. determinare partitamente i singoli aumenti per i reati satelliti residui ricavando dalla sentenza gli elementi utili al fine di valutare la gravità dei reati stessi e le altre circostanze rilevanti ex art. 133 c.p.

Qualora invece l'*abolitio* riguardi il reato più grave, il G.E. è chiamato a rideterminare autonomamente la pena per il reato residuo (ex satellite) ovvero, in caso di più reati residui, e già ritenuti satelliti, dovrà individuare tra essi quello più grave, cioè arg. ex art.187 disp.att.c.p.p., quello con l'aumento più grave, e stabilire autonomamente la pena base ad esso relativa sia gli aumenti,

in ogni caso tenendo obbligatoriamente conto, nell'esercizio di tali poteri, delle circostanze riconosciute dal giudice della cognizione e non travolte dalla *abolitio*,

tenendo conto altresì della continuazione già riconosciuta e rifacendosi - ai fini della quantificazione della pena base e degli aumenti - alla valutazione dei fatti operata dal Giudice della cognizione,

infine irrogando una pena complessiva non superiore a quella iniziale.

In questa operazione, inoltre, per il principio di legalità il G.E. dovrà applicare le pene della specie prevista edittalmente per i reati residui: pertanto se i relativi aumenti erano stati determinati nella sentenza *sub specie* di pena detentiva stante la corrispondente natura della pena base, una volta caducato il reato base, la pena per i reati residui dovrà essere determinata come pena pecuniaria, se gli stessi sono edittalmente puniti per l'appunto con pena pecuniaria.

Occorre ulteriormente specificare che l'art.673 c.p.p. opera non solo quando una intera fattispecie legale sia stata espunta dall'ordinamento penale, ma anche quando venga resa inapplicabile la norma incriminatrice ad alcune fattispecie prima rientranti nell'area dei fatti penalmente da essa sanzionati come reati (abrogazione parziale), come avvenuto in particolare dopo il referendum del 1993, i cui esiti sono stati recepiti nel D.P.R. n.171/93, il quale ha comportato rispetto alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale una vera *abolitio criminis* quale quella di cui al comma 2 dell'art. 2 c.p..

La revoca sarà certamente disposta se il fatto contestato è sovrapponibile alla condotta depenalizzata (come nel caso in cui - utilizzando per comodità l'esempio dell'abolito conseguente al referendum in materia di stupefacenti - dall'imputazione risultasse la destinazione di tutta la droga detenuta a fini di consumo personale).

Può essere invece problematico il caso in cui unico essendo il reato venga contestata una pluralità di condotte alcune delle quali solamente depenalizzate.

In tal caso non si fa luogo a revoca, secondo l'opinione dominante, perché è inibito al G.E. scindere l'imputazione e dividere la sentenza in punti per individuare quelli revocabili: ciò in quanto la cosa giudicata si è formata sull'intero oggetto del rapporto processuale concernente l'imputazione stessa, sicché non potrà per es. revocarsi una condanna inflitta per detenzione di droga in parte per uso personale e in parte a fini di spaccio, senza ulteriori specificazioni,

né potrà il G.E. stabilire il *quantum* detenuto a scopo di uso non personale e rideterminare la pena solo con riguardo a tale condotta, perché ciò comporterebbe una valutazione esclusiva del giudice della cognizione ormai coperta dal giudicato (Cass.n.2680/94).

Si innesta qui il delicato discorso dei poteri del G.E., rispetto ai quali la giurisprudenza non è unanime.

In linea generale si afferma che è inibito nella fase esecutiva intaccare i risultati raggiunti in sede di merito

sicché il G.E., allorquando provveda ex art. 673 c.p.p.,

deve verificare se vi è corrispondenza tra la fattispecie così come contestata o qualificata dal giudice della cognizione e quella abrogata, senza poter modificare il fatto così come ricostruito in sentenza né la qualificazione giuridica.

L'istanza di revoca non è invero una forma di impugnazione e non consente la rivisitazione del giudizio di merito e la rivalutazione dei fatti,

ma solo richiede di verificare se il fatto oggetto della condanna sia inquadrabile in quello depenalizzato e a tale scopo occorre fare riferimento al fatto così come contestato nella imputazione ovvero diversamente qualificato dal Giudice della cognizione.

Il G.E. deve quindi interpretare il giudicato,

rendendone espliciti i contenuti e i limiti

e desumendo da esso tutti gli elementi anche impliciti necessari per verificare se la fattispecie oggetto di condanna rientri in quella depenalizzata.

Egli invece non può ricostruire la vicenda in termini diversi né valutare i fatti in modo difforme, stante l'intangibilità del giudicato, e deve invece dare per scontati i fatti così come accertati e qualificati in sede di cognizione, considerando anche la sentenza di appello confermativa di quella di primo grado.

Questo orientamento presenta tuttavia qualche cedimento quando si tratti di disposizioni legislative che pur senza eliminare integralmente la fattispecie ne ridimensionano l'ambito di operatività

o attraverso la abrogazione parziale della norma incriminatrice, vale a dire la depenalizzazione di una condotta prima in essa prevista (come nel caso già indicato del referendum sulla droga)

ovvero riscrivendo la norma incriminatrice attraverso la previsione, con riferimento alla condotta già incriminata, di elementi aggiuntivi o specializzanti prima non richiesti.

In alcune pronunzie più rigide si è ribadito che il G.E. è chiamato ad un riscontro meramente ricognitivo volto a valutare se il fatto oggetto della condanna definitiva

è suscumbibile nella condotta depenalizzata

ovvero inquadrabile nella fattispecie delineata dalla norma successivamente intervenuta,

e si è precisato che nel compiere tale operazione il G.E. deve fare riferimento all'imputazione o al più al contenuto della sentenza, e senza poter compiere indagini volte a verificare se sussistono i presupposti in concreto cui è subordinata la depenalizzazione:

è stato perciò ritenuto che non può essere revocata una sentenza di condanna per detenzione di droga dalla quale non risultava in alcun modo la destinazione ad uso personale, perché ciò avrebbe richiesto un accertamento inibito al G.E. e nemmeno chiesto in sede di cognizione dal condannato (Cass. n.2138 del 1994 e n.27300/05).

In altre sentenze tuttavia si ammette che nell'espletare la verifica di corrispondenza di cui si è detto il Giudice della esecuzione non deve limitarsi al contenuto della sentenza di cui si chiede la revoca

ma - quanto meno nelle ipotesi in cui nemmeno dalla motivazione della sentenza emergano elementi certi o rilevanti al fine di delineare la condotta e confrontarla con il parametro normativo abolito o residuo - può fare riferimento al complesso degli atti processuali,

in modo da fare emergere il quadro probatorio acquisito e verificare i contenuti e i contorni della condotta

ovviamente senza poter valutare di nuovo il fatto, perché ciò implicherebbe un nuovo giudizio di merito non consentito,

ma al solo scopo di ricavare dal quadro probatorio acquisito elementi che, irrilevanti al momento della sentenza, sono poi divenuti decisivi alla luce del diritto sopravvenuto per chiarire se l'imputazione è stata o meno depenalizzata (revoca di patteggiamento per detenzione di carabina ad arma compressa, non considerata arma a seguito della l.526/99 se erogava proiettili con energia cinetica inferiore a 7,5 joules).

Secondo un orientamento ancora più "spinto", il G.E. può al fine che abbiamo indicato può non limitarsi all'esame degli atti ma persino disporre accertamenti istruttori ex art.666 comma 5 c.p.p. chiedendo alle Autorità competenti informazioni e documenti utili e acquisendo prove in contraddittorio.

Abbiamo già rilevato che le maggiori difficoltà interpretative e applicative in questa materia si incontrano quando la norma incriminatrice non venga abrogata *tout court* ma riscritta con riduzione del relativo ambito di operatività.

Gli esempi al riguardo sono numerosi e tutti hanno dato luogo ad interpretazioni contrastanti, che hanno richiesto interventi della S.C. non sempre tuttavia risolutivi.

Così, è stato chiarito che la legge n.86/1990 che ha abrogato l'art.324 c.p. (interesse privato in atti d'ufficio e modificato il testo dell'art.323 c.p. (abuso di ufficio), ulteriormente ridisegnato dalla legge n.234/1997 (che richiede gli ulteriori elementi del dolo intenzionale e della violazione di leggi o regolamenti, ed esclude rilievo al vantaggio non patrimoniale) non ha depenalizzato indistintamente tutte le condotte prima inquadrabili in tali fattispecie, ma ha realizzato una *abrogatio sine abolitione*, nel senso che sono rimaste penalmente rilevanti tutte le condotte, prima inquadrabili nell'art.324, che presentano tutti gli elementi del nuovo abuso d'ufficio.

Diversamente ha operato la legge n.205/99 che ha abrogato l'art.341 c.p. relativo all'oltraggio a p.u.: in ordine alla revocabilità delle condanne definitive per oltraggio si è ritenuto in un primo tempo di escluderla sul rilievo che si fosse in presenza non già di una *abolitio criminis* ma di una ipotesi di successione di leggi nel tempo visto che la condotta già punita come oltraggio rimaneva punibile come ingiuria o minaccia aggravata ex art.61 n.10 c.p.

Altre pronunzie hanno invece statuito la revocabilità sul presupposto che non potrebbe ritenersi sussunto l'oltraggio, in virtù di una sorta di "espansione normativa", nella ingiuria e minaccia essendo diversi i beni tutelati dalle norme in questione, sicchè la abrogazione dell'art.341 comporterebbe una vera e propria *abolitio criminis*.

Sono intervenute a dirimere il contrasto le Sezioni Unite che con sentenza n.20923 del 2001 hanno chiarito che avendo il legislatore abrogato gli artt.341 e 344 c.p. senza formulare nuove ipotesi criminose

in sostituzione o modifica di quelle preesistenti non vi è stata una successione di leggi nel tempo, ma una vera *abolitio*.

Tuttavia la caducazione per abrogazione delle norma citate ha determinato la “espansione normativa” dell’art. 594 e dell’art.612 c.p. in relazione all’art.61 n.10 c.p., fattispecie peraltro procedibili a querela e non più suscettibili di applicazione con riguardo ai fatti di oltraggio giudicati con sentenze definitive, stante la inapplicabilità della norma transitoria contenuta nell’art.18 legge 205/99, che prevede un termine per la presentazione della querela, posto che essa riguarda i fatti resi procedibili a querela dalla stessa legge (mentre l’ingiuria lo era già in precedenza), e non è suscettibile di applicazione analogica.

Con la conseguenza che in sede esecutiva il G.E. non può riqualificare come ingiuria aggravata l’oltraggio sia perché manca la querela e la stessa non è proponibile, sia perché l’art.673 non consente di modificare l’imputazione, né di accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto nella sentenza di condanna.

Notevoli le difficoltà interpretative *in executivis* conseguenti al D.lgs. n.61 del 2002 che ha riformato i reati societari.

E’ pacifico che non si è verificata a seguito dell’art. 1 del suddetto provvedimento legislativo la abrogazione dell’art.2621 c.c. perché è ancora previsto il reato di false comunicazioni sociali ancorché nella duplice forma di delitto e di contravvenzione e con la previsione di specifiche soglie di punibilità.

La Cassazione ha chiarito che la nuova formulazione del reato di false comunicazioni sociali e quella precedente configurano fattispecie omogenee e si differenziano tra loro solo per l’introduzione di limiti quantitativi di rilevanza penale in relazione all’entità dei dati falsamente rappresentati:

vi è quindi un rapporto di specialità per specificazione tra le due fattispecie e perciò continuità normativa e non abrogazione, tranne che per la mancata previsione tra i soggetti qualificati dei soci fondatori e dei promotori, per i quali vi è stata l’abolizione secca del reato.

Del pari, l'art. 4 del D.lgvo n.62 del 2001 non ha abrogato la bancarotta impropria ma la ha diversamente delineata prevedendo l'ulteriore elemento del nesso causale tra false comunicazioni e fallimento.

La nuova normativa pone problemi significativi nella fase esecutiva con riferimento alla revocabilità delle sentenze di condanne per false comunicazioni sociali e bancarotta impropria pronunziate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa e perciò sulla base di contestazioni effettuate alla stregua della disciplina previgente.

Abbiamo infatti già detto che il G.E. può intervenire sul giudicato con una valutazione entro certi limiti autonoma solo in sede di applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato ex art.671 c.p.p.,

mentre gli è precluso in ogni caso l'accertamento del fatto in modo difforme e quindi la modificazione dell'imputazione, così come gli è precluso, secondo l'orientamento prevalente, disporre nuovi accertamenti volti a verificare la sussistenza degli elementi richiesti dalla nuova disciplina, che spesso neppure risultano dagli atti trattandosi (si pensi al nesso causale o alle soglie di punibilità) di elementi irrilevanti nel contesto normativo previgente e perciò non messi in rilievo nell'imputazione e tanto meno resi oggetto di accertamento in fase di cognizione.

Muovendo da tali premesse vari giudici di merito (Trib.Padova ord. 9.1.2003 e Trib.Ravenna ord.15.5.2002) hanno disposto la revoca della condanna per bancarotta impropria ex art. 223 comma 2 legge fall. sostenendo da un lato che tale norma deve ritenersi abrogata dall'art. 4 D.lgvo n.61/2002 che la aveva sostituito con una diversa previsione incriminatrice e che d'altra parte non potrebbe in sede esecutiva derubricarsi la più grave imputazione oggetto della sentenza con quella più lieve di violazione dell'art. 2621 c.c. del quale pure ricorrevano gli elementi costitutivi.

Altri giudici di merito hanno invece respinto *tout court* l'istanza di revoca di analoghe condanne sul presupposto che, come ritenuto dalla Cassazione, il D.lgvo n. 61/2002 non ha realizzato una *abolitio criminis*

ma una successione di leggi nel tempo con conseguente continuità normativa tra la disciplina attuale e quella previgente.

La Cassazione si è pronunciata sulla questione in termini sufficientemente univoci, peraltro non in linea con altre pronunzie riguardanti lo stesso tema ma in relazione a diverse fattispecie.

In sostanza si è ritenuto che il G.E. illegittimamente rigetta una richiesta di revoca di condanna per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali sul mero rilievo che non vi sarebbe stata una *abolitio criminis* di tali fattispecie; egli invece deve verificare se gli elementi specializzanti introdotti dalla nuova normativa abbiano formato oggetto di accertamento giudiziale rispetto al quale l'imputato abbia avuto modo di difendersi, posto che il G.E. deve compiere un accertamento rigorosamente limitato al contenuto e alla portata della sentenza di condanna, e qualora gli elementi richiesti dalla nuova norma non abbiano formato oggetto di accertamento da parte del Giudice della cognizione, deve ritenere che il fatto come accertato dal Giudice di merito rientri nella *abolitio criminis* e non integrando lo stesso più reato ex art. 2 comma 2 c.p. egli dovrà revocare la sentenza.

Nello stesso senso la Cassazione si è pronunciata con sentenza n. 17285/08.

Significativa è anche la pronunzia n.13404/06 in cui si sottolinea come gli elementi specializzanti previsti dalla nuova normativa debbano risultare esclusivamente da contestazione e sentenza, essendo inibito al Giudice ricavarli dall'esame e dalla valutazione dei documenti.

Non si pongono in materia di revoca della sentenza per *abolitio criminis* significativi problemi di procedura: si applicano le norme di cui agli artt.666 e ss.

In particolare la revoca deve essere disposta a pena di nullità ad istanza di parte (invero l'art.676 ultimo comma c.p.p. consente al G.E. di applicare d'ufficio solo le cause di estinzione del reato e della pena) e richiede il contraddittorio, potendo decidersi *de plano* sulla istanza o richiesta solo in caso di inammissibilità manifesta ex art.666 comma 2 c.p.p., vale a dire per difetto delle condizioni di legge o per reiterazione

di precedente richiesta rigettata, senza che siano allegati elementi nuovi a sostegno della attuale richiesta.